



Lucrezio u Bu
el Rep. 102696/25124

STATUTO

CAPO PRIMO: GENERALITÀ

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

1.1 - L'Associazione, costituita l'8 aprile 1969 ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile con atto Dott. Francesco Lucrezio, coadiutore Notaio Avv. Carlo Selvaggi, repertorio n. 11712, ha la denominazione "AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale". L'Associazione può utilizzare la formula abbreviata di "AIL Nazionale - ONLUS".

1.2 - L'Associazione ha personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. n. 481 del 19 settembre 1975 ed è iscritta al n. 263/75 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma.

Art. 2 - Sede.

2.1 - L'Associazione ha sede in Roma, a mente di quanto previsto dal successivo art. 17.1 lettera i).

Art. 3 - Durata e carattere dell'Associazione.

3.1 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci con la presenza ed il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi e a mente del successivo art. 25.

3.2 - L'Associazione non ha fini di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione.

4.1 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere in Italia lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche nel campo delle leucemie e delle altre emopatie - il tutto che di seguito verrà indicato semplicemente come "leucemie" - e di favorire il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, con la conseguente progressiva collaborazione con le associazioni od istituti operanti in Italia o in altri Paesi e il reciproco adeguamento ottimale delle attività del settore.

4.2 - L'Associazione persegue il suo scopo:

- a) coordinando e indirizzando su tutto il territorio nazionale le attività che le Sezioni AIL, di cui al successivo art. 6.2, svolgono in ambito provinciale;
- b) provvedendo direttamente, o attraverso le Sezioni AIL di cui all'art. 6.2, ad erogare fondi destinati alla ricerca scientifica nel campo delle leucemie e delle altre emopatie, nonché all'assistenza in favore dei leucemici e altri emopatici e delle loro famiglie;
- c) contribuendo agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere



- i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie;
- d) promuovendo il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti e incoraggiando un sempre maggior numero di ricercatori ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;
 - e) potenziando i nuclei di ricerca esistenti e promuovendo l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;
 - f) facilitando gli scambi di informazione scientifica a livello nazionale e internazionale mediante soggiorni di ricercatori nei vari centri italiani e stranieri, patrocinando e organizzando corsi di aggiornamento, convegni e congressi, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;
 - g) incentivando e realizzando l'attività del volontariato senza fini di lucro;
 - h) collaborando con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi, provvedimenti e linee guida, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;
 - i) collaborando a livello nazionale con le Autorità, con i centri universitari e ospedalieri e con le altre Istituzioni competenti nella gestione, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale, in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, fermo restando la competenza territoriale esclusiva delle Sezioni dell'AIL, ove esistenti;
 - l) attuando ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi sociali.

Art. 5 - Strumenti.


5.1 - L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

5.2 - Nei limiti dei propri scopi non di lucro, e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione può compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fideiussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto. L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.

CAPO SECONDO: SOCI

Art. 6 - Soci.

6.1 - Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo nonché le Sezioni AIL di cui al successivo art. 6.2.



6.2 - Le Sezioni AIL sono costituite su base territoriale provinciale o interprovinciale e perseguono in tutto o in parte gli scopi indicati all'articolo 4 del presente Statuto nel territorio di competenza. Il Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 14 può autorizzare la costituzione di Sezioni AIL interprovinciali tra Province limitrofe, ove non sia possibile soddisfare le condizioni richieste dal successivo art. 6-bis per la costituzione di una Sezione AIL provinciale, ovvero in considerazione di specifiche realtà territoriali. Le Sezioni possono altresì costituire, ove ne ricorra l'esigenza e in particolare nelle aree provinciali di grande dimensione, una o più delegazioni; le delegazioni sono articolazioni organizzative delle Sezioni AIL e sono prive di personalità giuridica. Le loro attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla Sezione provinciale di riferimento.

6.3 - Ogni Sezione AIL ha autonomia giuridica, patrimoniale, economica e finanziaria ed è organizzata secondo le norme del proprio Statuto, che dovrà recepire le disposizioni indicate nel successivo art. 24-bis del presente Statuto.

Le Sezioni AIL hanno l'obbligo di inviare all'AIL Nazionale entro il 31 maggio il bilancio di esercizio approvato.

6.4 - I Soci dell'AIL si obbligano a rispettare le norme contenute nel presente Statuto, nonché quelle dei Regolamenti interni di cui al successivo art. 17.1, lettera i).

6.5 - Le Sezioni, entro il 31 marzo di ogni anno, debbono versare la quota annualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

6.6 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare soci onorari o benemeriti le persone o istituzioni che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico, o che abbiano dato un significativo contributo all'Associazione.

6.7 - La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per recesso a norma dell'art. 24 C.C.;

b) in caso di delibera di esclusione della Sezione, adottata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, nelle ipotesi previste dal presente Statuto e, in particolare, dall'art. 24-ter.

6.8 - La qualità di Socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo. Le persone fisiche associate alle Sezioni non possono intrattenere né con l'Associazione né con le Sezioni medesime rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, gli emolumenti derivanti da prestazioni d'opera o di lavoro autorizzati dagli organi competenti.

Art. 6-bis - Requisiti per la costituzione di Sezioni locali.


6-bis.1 - Una Sezione può essere costituita quando ne fanno richiesta alla Assemblea un numero di volontari promotori residenti nel territorio provinciale non inferiore a venti. La Sezione deve avere la disponibilità di una sede nell'ambito della provincia di riferimento, con le caratteristiche definite dall'Associazione nel Regolamento. All'atto della richiesta i promotori devono produrre una proposta di statuto della Sezione, conforme alle disposizioni del presente Statuto.

CAPO TERZO - NORME DI CONTABILITÀ

Art. 7 - Patrimonio e bilanci.

7.1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote versate dai Soci;
- b) da donazioni, eredità e legati;



- c) da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;
 - d) da proventi di sottoscrizioni pubbliche e private, manifestazioni e altre iniziative realizzate, direttamente o indirettamente, dall'AIL;
 - e) da ogni altra entrata.
- 7.2 - L'Associazione impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse alle medesime.
- 7.3 - L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 7.4 - Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione redige per l'Assemblea ordinaria dei Soci, entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo, da approvarsi entro il 31 gennaio, ed entro il 30 giugno, il bilancio di esercizio dell'anno finanziario precedente, da approvarsi entro il 31 luglio.
- 7.5 - L'Associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge, ovvero venga effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

CAPO QUARTO: ORDINAMENTO

Art. 8 - Organi ed altre funzioni.

8.1 - Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente e i Vice Presidenti, nel numero massimo di due;
- 4) il Collegio dei Revisori;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

8.2 - Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Direttore Generale, il Comitato scientifico e il suo Direttore e il Tesoriere.

Art. 9 - Assemblea.

9.1 - Alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione hanno diritto di partecipare e di votare i Soci in regola con il versamento della quota annuale, nonché, di diritto, il Presidente dell'Associazione. Le Sezioni vi partecipano in persona del legale rappresentante o di altro soggetto dallo stesso delegato.

9.2 - I soci onorari e benemeriti, i componenti del Collegio dei Revisori e il Direttore del Comitato Scientifico possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.


9.3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente, o dal Vice Presidente più anziano di età, in caso vi siano due Vice Presidenti, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

9.4 - Il Presidente dell'Assemblea chiama il Direttore Generale alla redazione del verbale e designa due scrutatori, qualora l'Assemblea determinasse di deliberare a schede segrete su un argomento di sua competenza. Su questioni riguardanti persone il voto segreto è obbligatorio.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea.

10.1 - È di competenza dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria:

- a) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 14 del



- presente Statuto, determinandone il numero;
- b) accettare le domande per l'ammissione di nuove Sezioni;
 - c) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'esclusione delle Sezioni, nei casi previsti dall'art. 24-bis2 e 24-ter e comunque nelle altre ipotesi indicate nel presente Statuto;
 - d) nominare i tre membri effettivi e i due supplenti del Collegio dei Revisori;
 - e) nominare il Presidente Onorario o i Presidenti Onorari dell'Associazione;
 - f) discutere e deliberare l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;
 - g) nominare i tre membri del Collegio dei Probiviri;
 - h) determinare la quota annuale di associazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - i) deliberare la richiesta alle Sezioni di contributi straordinari, con riferimento a particolari progetti di rilevanza nazionale o in presenza di circostanze eccezionali.
- 10.2 - È di competenza dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria:
- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea.

11.1 - L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo, e l'altra entro il 31 luglio, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per l'eventuale rinnovo delle cariche.

11.2 - L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata di almeno un quinto delle Sezioni, indirizzata al Presidente;
- c) su richiesta, scritta e motivata, del Collegio dei Revisori.

11.3 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per fax o per posta elettronica, con preavviso di almeno quindici giorni, da inviarsi ai legali rappresentanti delle Sezioni. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore del Comitato Scientifico e ai membri del Collegio dei Revisori. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

11.4 - La seconda convocazione non deve aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12 - Costituzione dell'Assemblea.

12.1 - L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

12.2 - L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

12.3 - È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, esclusivamente ad altro Socio, che ne dichiara vera la firma, perché apposta in sua presenza. Non sono ammesse più di due deleghe a persona.

12.4 - Il Presidente ha la facoltà, tutte le volte che lo ritiene opportuno, di chiamare un



notaio per redigere il verbale dell'Assemblea. La redazione del verbale da parte del notaio sarà obbligatoria qualora all'ordine del giorno vi siano modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione.

12.5 - I verbali delle riunioni di Assemblea sono redatti in forma sintetica dal Direttore Generale di cui all'art. 24, in carica o, in sua assenza, e solo per quella seduta, da persona scelta tra i presenti dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea.

13.1 - Ogni Socio ha diritto a un voto nelle deliberazioni assembleari.

13.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, regolarmente costituita ai sensi del precedente art. 12, sono prese a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega.

13.3 - Nello stesso modo l'Assemblea ordinaria provvede all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri; in caso di parità di voti si considera decisivo il voto del Presidente.

13.4 - Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, quando vi siano all'ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, sono prese a norma dell'art. 21 del codice civile; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a norma del precedente art. 13.2.

13.5 - Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

13.6 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono fatte constare nel verbale trascritto nell'apposito libro dei verbali assembleari; tale verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.

13.7 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo, del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto né possono rappresentare altri Soci.


Art. 14 - Consiglio di Amministrazione.

14.1 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da quindici a ventuno membri, eletti dall'Assemblea. A tal fine, le Sezioni di ciascuna Regione in cui siano costituite almeno quattro Sezioni propongono, almeno cinque giorni prima della data di convocazione, una terna di candidati scelti tra i Soci, tra i quali è eletto consigliere il Socio che in Assemblea riceve più voti. Le Sezioni presenti nelle Regioni in cui non siano costituite almeno quattro Sezioni designano la terna di candidati unitamente alle Sezioni di una o più Regioni confinanti.

Nei limiti del numero dei posti disponibili, dopo che siano stati scelti i candidati delle Sezioni, l'Assemblea può eleggere i restanti consiglieri, anche fra persone che non siano Soci.

14.2 - Il Consiglio di Amministrazione può costituire una giunta esecutiva di cinque consiglieri, compreso il Presidente dell'Associazione, alla quale delegare compiti di gestione ordinaria e, in via d'urgenza, di straordinaria amministrazione, fermo l'obbligo - per questi ultimi - di sottoporre le decisioni assunte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione entro i 30 giorni successivi. La giunta assume i propri provvedimenti a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

14.3 - I Consiglieri si impegnano a svolgere, oltre ai compiti di gestione conferiti al Consiglio ai sensi dell'articolo 17, un'attività di collegamento tra le Sezioni appartenenti all'area regionale di riferimento di ciascun consigliere e l'Associazione; essi si adoperano altresì affinché l'attività delle Sezioni si svolga in armonia con le disposizioni del presente Statuto e con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, perseguendo finalità ed



obiettivi comuni, nonché per evitare l'insorgere di eventuali conflitti.

14.4 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i Consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

14.5 - Se vengono a cessare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione nomina il candidato che, nella terna cui apparteneva il componente da sostituire, si era classificato secondo. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Se a cessare è un consigliere eletto ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 14.1, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione per cooptazione.

14.6 - Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio; il Presidente uscente o, in sua mancanza, il consigliere più anziano di età, deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Nelle more della riunione dell'Assemblea, il Consiglio rimane in carica per la sola gestione ordinaria. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, è il Presidente del Collegio dei Revisori a provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo consiliare.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

15.1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno due volte l'anno, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti o il Collegio dei Revisori. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Presidente del Collegio dei Revisori, con le modalità di cui all'articolo 15.2.

15.2 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, con lettera raccomandata da inviare con preavviso di almeno dieci giorni ai membri del Consiglio e ai membri del Collegio dei Revisori, nonché agli altri soggetti indicati all'art. 16.3. Le convocazioni possono essere effettuate, oltre che per raccomandata, anche con lettera consegnata a mano, con fax o attraverso posta elettronica e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

15.3 - In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax e/o posta elettronica, da spedirsi almeno quarantotto ore prima del giorno della seduta.

15.4 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 16 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

16.1 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

16.2 - Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

16.3 - Alle adunanze del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i Revisori e il Direttore Generale; possono partecipare, anch'essi senza diritto di voto, il Presidente o i Presidenti Onorari e il Direttore del Comitato Scientifico.

16.4 - Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare dal verbale che, trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.

16.5 - Dopo ogni adunanza del Consiglio, una copia del relativo verbale deve essere trasmessa ai Soci entro 30 giorni dall'avvenuta adunanza.

Art. 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione.

17.1 - Al Consiglio di Amministrazione competono le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare sulle questioni che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, e ogni atto necessario ed opportuno per le Assemblee straordinarie, comprese le proposte di modifica statutaria; in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione assicura la gestione in modalità di esercizio provvisorio;
- c) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o i Vice Presidenti, che sono anche il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
- d) proporre all'Assemblea la quota annuale di associazione;
- e) eleggere i componenti del Comitato Scientifico, provvedendo alle eventuali sostituzioni;
- f) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti e operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione dell'attività, ivi compresa l'accettazione di donazioni ed eredità e il conseguimento di legati e, infine, attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tutto o in parte l'attuazione;
- g) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea a norma di Statuto o di legge e sugli altri argomenti previsti nel presente Statuto;
- h) cambiare, ove si ritenga opportuno, la sede dell'Associazione, che deve comunque rimanere a Roma;
- i) autorizzare la costituzione di Sezioni interprovinciali, nei casi di cui all'art. 6.2;
- l) approvare i Regolamenti dell'Associazione, al fine di disciplinare, in coerenza con il presente Statuto, le procedure per la costituzione e il riconoscimento delle Sezioni, le iniziative e gli eventi AIL, l'uso del logo e del marchio AIL, l'istituzione e il funzionamento dei Gruppi di patologia, nonché approvare il Codice etico;
- m) svolgere, unitamente al Presidente, le attività di vigilanza e controllo sulle Sezioni, ai sensi del successivo art. 24-ter.

17.2 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri compiti alla giunta di cui all'articolo 14.2. Non possono essere delegati i compiti di nomina del Presidente dell'Associazione, i cambiamenti di sede, l'adozione dei Regolamenti, del Codice etico e di adozione dei bilanci di previsione e di esercizio.

17.3 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il Tesoriere e il Direttore Generale, scegliendo il Tesoriere, eventualmente, anche al di fuori dei suoi membri, e il Direttore Generale esclusivamente al di fuori dei suoi membri; di quest'ultimo fissa il relativo compenso.

Art. 18 - Presidente.

18.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. A tale riguardo, egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

18.2 - Il Presidente, oltre agli altri compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva; con l'ausilio del Direttore Generale, sovrintende alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni delle stesse.

18.3 - Il Presidente resta in carica cinque anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto; egli è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente ovvero, se vi sono due Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano di età.

Art. 19 - Tesoriere.

19.1 - Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione, di aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, anche mediante eventuali investimenti, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma, nei limiti ad esso indicati dal Consiglio di Amministrazione.

19.2 - Il Tesoriere dura in carica per cinque anni, salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato. Egli cessa in ogni caso dall'incarico in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

19.3 - Il Tesoriere riferisce sulla tenuta dei conti e sullo stato della cassa dell'Associazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Collegio dei Revisori.

20.1 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, non Soci, nominati dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente del Collegio è scelto dai Revisori effettivi al proprio interno.

20.2 - I membri del Collegio vengono scelti fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili; i Revisori durano in carica per un quinquennio, e il loro compenso è commisurato alle vigenti tariffe professionali.

20.3 - I Revisori supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono gli effettivi quando questi vengono, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del quinquennio; i sostituti rimangono così in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a integrare il Collegio.

20.4 - La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica a livello nazionale e di Sezione all'interno dell'AIL. I Revisori devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nella esecuzione del loro mandato.

Art. 21 - Competenze del Collegio dei Revisori.

21.1 - Al Collegio dei Revisori compete:

- a) controllare la gestione patrimoniale e finanziaria, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- b) presentare all'Assemblea dei Soci una relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo e a norma del presente Statuto, a richiedere la convocazione.

od a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione, e a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.

Art. 21-bis - Collegio dei Probiviri.

21-bis.1 - Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, nominati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dal paragrafo g) dell'art. 10. I soggetti così nominati designano tra loro il Presidente del Collegio.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno degli organi dell'Associazione e delle Sezioni.

Per l'esercizio delle loro funzioni i Probiviri non hanno diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

21-bis.2 - Al Collegio dei Probiviri è affidato il compito di adoperarsi per la composizione e la risoluzione di qualsiasi controversia sorta tra gli organi dell'Associazione e nell'ambito di rapporti tra l'Associazione e le Sezioni.

21-bis.3 - Il Collegio dei Probiviri nell'esercizio delle sue attribuzioni, quali innanzi stabilite, giudica irritualmente e con libertà di forma, nel rispetto delle regole del contraddittorio e dei principi della imparzialità, della parità di trattamento e della buona fede. Esso adotta le proprie determinazioni a maggioranza, motivandole.

Il Collegio dei Probiviri procederà non appena costituito a stabilire le regole alle quali dovrà attenersi nell'esercizio delle sue funzioni.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Collegio dei Probiviri si avvarrà anche della assistenza e della collaborazione del Direttore Generale di cui all'art. 24, impartendo allo stesso le opportune istruzioni.

Art. 22 - Comitato Scientifico.

22.1 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico composto da non meno di tre a non più di cinque membri, scelti anche tra non Soci; il Comitato Scientifico, che nomina al proprio interno il Direttore Scientifico, dura in carica per un quinquennio ed i suoi componenti possono essere rinominati.


Art. 23 - Competenze del Comitato Scientifico.

23.1 - Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione, in relazione alle attività di assistenza, studio e ricerca. A tale scopo, il Comitato collabora con il Consiglio di Amministrazione. Il Direttore del Comitato, o un altro membro da questi designato, può partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

23.2 - Il Comitato viene convocato dal suo Direttore, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno; per la validità delle decisioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Il Comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti. Il Comitato cura la redazione dei verbali delle suddette adunanze.

Art. 24 - Direttore Generale.

24.1 - Il Direttore Generale porta ad esecuzione le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della giunta, ove nominata; provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa quella inerente ai rapporti con il personale; esercita il potere disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'Associazione; controfirma con il Presidente le assunzioni e i licenziamenti e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente e dal Consiglio, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di



Amministrazione.

24.2 - Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni dell'Assemblea, avendo in particolare la cura dei relativi libri verbali.

24.3 - Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni, salvo revoca e può essere nuovamente incaricato. Egli cessa in ogni caso con il Consiglio che lo ha nominato.

CAPO QUINTO: DEI RAPPORTI CON LE SEZIONI LOCALI

Art. 24-bis - Delle Sezioni locali

24-bis.1 - Le Sezioni sono costituite e organizzate a livello provinciale o, nei casi previsti dal presente Statuto, interprovinciale. Esse svolgono, in tutto o in parte, le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto nell'ambito territoriale di riferimento.


24-bis.2 - A partire dal terzo anno dalla loro costituzione, le Sezioni debbono avere un numero di associati non inferiore a venti. Qualora la Sezione non raggiunga il predetto requisito minimo e la circostanza non sia dovuta a particolari ed eccezionali contingenze, essa procede ad aggregarsi ad altra Sezione confinante, ovvero appartenente alla stessa Regione.

24-bis.3 - Le Sezioni devono prevedere nel proprio Statuto l'obbligo di appartenenza alla Associazione e, nel rispetto della loro autonomia, devono uniformare le previsioni degli statuti e dei regolamenti alle seguenti disposizioni:

- a) prevedere che nel nome sia presente anche la denominazione di "Sezione AIL" seguita dal nome della Provincia di riferimento e dal logo adottato e riconosciuto dalla Associazione;
- b) uniformarsi agli articoli 3.2, 4, 6, 6-bis, 7.5, 24-bis e 24-ter del presente Statuto;
- c) prevedere le modalità con le quali designare i tre candidati per il Consiglio di Amministrazione della Associazione Nazionale, da proporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto;
- d) indicare a quale organo spetti la legale rappresentanza della Sezione, anche ai fini della partecipazione alla Assemblea Nazionale;
- e) prevedere il potere del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione di sciogliere gli organi delle Sezioni nelle ipotesi di cui al successivo art. 24-ter;
- f) prevedere l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, alla AIL Nazionale ONLUS;
- g) assicurare processi democratici nella elezione e formazione degli organi e comuni diritti agli associati;
- h) prevedere tra i propri scopi il sostegno ai centri ematologici provinciali o di riferimento di quella provincia;
- i) prevedere che il bilancio di esercizio sia redatto e approvato in tempi coerenti con le scadenze di cui all'art. 7 del presente Statuto e secondo i modelli adottati dall'Agenzia per il Terzo Settore;
- j) fermo quanto previsto nei precedenti punti, contenere un rinvio formale al presente Statuto, per tutto quanto non espressamente disciplinato negli statuti delle Sezioni.

Art. 24-ter - Vigilanza e controllo.

24-ter.1 - Il Consiglio di Amministrazione della Associazione e il Presidente esercitano ogni opportuna attività di vigilanza e controllo sull'attività svolta dalle Sezioni,



nell'adempimento dei loro compiti istituzionali, con particolare riguardo agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, alla organizzazione amministrativa e contabile e alla redazione del bilancio.

24-ter.2 - Fermo restando l'obbligo di inviare entro i termini di cui all'articolo 7 il bilancio alla Associazione, ogni Sezione è tenuta a fornire, su richiesta, agli organi dell'Associazione ogni informazione o documentazione relativa allo svolgimento della propria attività.

24-ter.3 - In caso di violazioni gravi del presente Statuto e, in particolare, di quanto previsto all'art. 6.2, o nel caso di mancata ottemperanza a quanto previsto all'articolo 24-bis, o, ancora, per il mancato versamento della quota associativa entro la scadenza, il Consiglio di Amministrazione può, previa contestazione alla Sezione e in contraddittorio con la stessa, proporre all'Assemblea l'esclusione del Socio.

Identica deliberazione viene assunta nel caso in cui la Sezione chiuda il bilancio in passivo e vi sia assenza di una adeguata copertura patrimoniale.

Dal giorno successivo alla comunicazione della decisione di esclusione dalla Associazione, è fatto divieto alla Sezione di utilizzare il logo e il nome AIL. Entro i successivi dieci giorni il legale rappresentante della Sezione deve chiudere il conto corrente intestato alla Sezione e consegnare alla Associazione l'elenco degli associati iscritti alla Sezione, con i relativi indirizzi e riferimenti telefonici e di posta elettronica.

24-ter.4 - In caso di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine dell'Associazione, di utilizzo improprio del logo, di comportamenti non consoni con le finalità dell'AIL o in conflitto di interessi con la stessa, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione può disporre, anche in questo caso in contraddittorio, lo scioglimento degli organi della Sezione. Il Presidente dell'Associazione nomina un commissario con il compito di ristabilire la regolarità del comportamento della Sezione e procedere alla elezione dei nuovi organi.

24-ter.5 - Nel caso in cui la violazione sia lieve od occasionale, il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione temporanea e per non oltre tre mesi del diritto della Sezione di utilizzare il logo e il nome AIL.

24-ter.6 - Il Consiglio di Amministrazione può in qualunque momento effettuare, anche per il tramite del Presidente o di altro consigliere a ciò espressamente delegato, verifiche e controlli sulla attività e sulla gestione delle Sezioni. In tal caso, il soggetto incaricato ne dà comunicazione al legale rappresentante della Sezione, formulando le opportune richieste di dati e documenti.


CAPO SESTO: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 - Scioglimento.

25.1 – L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea in sede straordinaria, convocata e costituita a norma degli artt. 11 e 12. Il verbale deve essere redatto da un notaio.

25.2 – L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:

- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che curino, senza finalità di lucro, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle leucemie e di altre emopatie maligne, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/96 n. 662.



Art. 26 - Disposizioni transitorie.

26.1 - Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del presente Statuto e, in particolare, degli articoli 6, 6-bis e 24-bis.3, le Sezioni già costituite adeguano i rispettivi statuti entro trecentosessanta giorni dalla entrata in vigore del presente Statuto. Entro i successivi trenta giorni esse inviano il nuovo statuto al Consiglio di Amministrazione della Associazione, in persona del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, nei sessanta giorni successivi, procede alla verifica del testo limitatamente alla sua coerenza e conformità al presente Statuto.

In caso di silenzio, lo Statuto si intende approvato decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione da parte del Consiglio.

In caso di esito negativo, il Consiglio di Amministrazione rinvia il testo alla Sezione con le proprie osservazioni, che devono essere recepite entro i successivi sessanta giorni. Il testo finale dello statuto deve essere inviato al Direttore Generale dell'Associazione nei dieci giorni successivi alla sua approvazione.

26.2 - Le disposizioni di cui agli articoli 14.1 e 14.5 si applicano a far tempo dalla prima nomina successiva alla entrata in vigore del presente Statuto.

26.3 - Le disposizioni di cui agli articoli 14.4, 18.3, 19.2, 20.2, 22.1 e 24.3 si applicano agli organi, organismi e incarichi in essere alla entrata in vigore del presente Statuto, facendo decorrere i 5 anni dalle date delle rispettive nomine.

26.4 - Le disposizioni di cui all'art. 24-bis.2 si applicano alle Sezioni già costituite a far tempo dalla conclusione del secondo esercizio successivo alla entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 27 - Rinvio.

27.1 - Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e di enti non commerciali.

F.to: FRANCO MANDELLI

" : GIORGIO GIORGI - Notaio

